

Allegato "A"

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE.

Art. 1

FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'espletamento degli esami per gli insegnanti di teoria e per istruttori di guida in conformità a quanto disposto da:
 - D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada),
 - D.M. 317/95,
 - D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada)
 - D.L. 27/06/2003 n° 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada)
 - L. 125/01, art. 6 comma 2.
 - D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

Art. 2

SOGGETTI

1. Coloro che intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria ed istruttori di guida ai sensi dell'art. 123, comma 7 D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) devono conseguire l'abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, rilasciato dalla Città Metropolitana di Genova, a seguito del superamento di esame.
2. La professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida, previo conseguimento del relativo attestato, può essere esercitata presso qualunque autoscuola autorizzata.

Art. 3

REQUISITI PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA

1. Possono partecipare agli esami per l'esercizio della professione di insegnante di autoscuola i cittadini residenti in Italia.
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di autoscuola deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) Età non inferiore a diciotto anni.
 - b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
 - c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato

- sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale.
 - e) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante, previsto dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17.

Art. 4

REQUISITI PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Possono partecipare agli esami per l'esercizio della professione di istruttore di guida i cittadini residenti in Italia.
2. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
 - a) Svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione.
 - b) Svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.
 - c) Ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 3 lettera d 3).
3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di istruttore di guida deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) Età non inferiore a ventuno anni.
 - b) Diploma di istruzione di secondo grado.
 - c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 - d) essere in possesso di patente di guida comprendente:
 - 1) Almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui al punto 2 lettera a).
 - 2) Almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui al punto 2 lettera b).
 - 3) Almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale per gli istruttori di cui al comma 2 lettera c).
 - e) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore, previsto dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17.

Art. 5

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Il candidato deve presentare alla Città Metropolitana di Genova domanda in bollo, utilizzando l'apposito modello predisposto, indicando quale abilitazione voglia ottenere (per insegnante, istruttore di guida, insegnante ed istruttore di guida, estensione da insegnante ad istruttore, estensione da istruttore ad insegnante o estensione da istruttore abilitato ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b) ad istruttore abilitato ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a)) allegando:
 - a) autocertificazione, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante nascita, residenza, cittadinanza italiana, e dichiarazione di non aver sostenuto, da almeno tre mesi,

- analogo esame in altre province con esito negativo;
- b) fotocopia, in carta semplice, fronte retro della patente posseduta;
 - c) originale del titolo di studio e copia in carta semplice per la successiva autenticazione, oppure autocertificazione del titolo di studio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale e copia in carta semplice per la successiva autenticazione, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000;
 - e) attestazione del versamento dell'importo stabilito dalla Città Metropolitana di Genova come contributo per le spese di istruttoria, secondo le modalità stabilite con relativo provvedimento dirigenziale.

Art. 6

PROGRAMMI D'ESAME PER GLI INSEGNANTI

1. Il programma d' esame è basato sugli argomenti che costituiscono programma del corso di formazione iniziale per insegnante di cui all'allegato 1 al Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.
2. Le materie oggetto di esame sono elencate nell'allegato A al presente Regolamento.

Art. 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER INSEGNANTI

1. L'esame per l'abilitazione di insegnante si articola in 4 prove:
 - a) Prima prova - Quiz: il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla seconda prova (lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) Seconda prova – Tema scritto: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
 - c) Terza prova – Simulazione lezione: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
 - d) Quarta prova – Orale: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Art. 8

PROGRAMMI D'ESAME PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Il programma d'esame è basato sugli argomenti che costituiscono programma del corso di formazione iniziale per insegnante di cui all'allegato 2 al Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.
2. Le materie oggetto di esame sono elencate nell'allegato B al presente Regolamento.

Art. 9

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER ISTRUTTORI DI GUIDA

1. L'esame per l'abilitazione di istruttore si articola in 3 prove:
 - a) Prima prova - Quiz: il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla seconda prova (lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) Seconda prova - Orale: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
 - c) Terza prova - Pratica: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Qualora vengano effettuate solamente le prove previste ai punti 2 e 3 della presente lettera c), supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle due prove, non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
 - 1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm condotto da un componente della commissione di cui all'art. 18 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
 - 2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui all'art. 18 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b);
 - 3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui all'art. 18, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).
2. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c), sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 10

PROGRAMMI D'ESAME PER INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Il programma d'esame è basato sugli argomenti che costituiscono programma del corso di formazione iniziale per insegnante e per istruttore di guida di cui agli allegati 1 e 2 al Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.
2. Le materie oggetto di esame sono elencate negli allegati A e B al presente Regolamento.

Art. 11

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI GUIDA

1. L'esame si svolge effettuando le prove previste per le due abilitazioni distinte.
2. Per quanto riguarda le modalità di attribuzione dei punteggi, vale quanto previsto agli artt. 7 e 9 del presente regolamento.
3. L'esame si articola su 5 prove:
 - a) Prima prova – Quiz, prevista per l'abilitazione come insegnante di cui all'art. 7 comma 1 lettera a) è valida anche ai fini dell'esame per l'abilitazione come istruttore di guida.
 - b) Seconda prova – Tema scritto, prevista per l'abilitazione come insegnante di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) è valida solamente ai fini dell'esame per l'abilitazione come insegnante. Il mancato superamento della prova non influisce sull'ottenimento dell'abilitazione come istruttore di guida.
 - c) Terza prova – Simulazione lezione, prevista per l'abilitazione come insegnante di cui all'art. 7 comma 1 lettera c) è valida solamente ai fini dell'esame per l'abilitazione come insegnante. Il mancato superamento della prova non influisce sull'ottenimento dell'abilitazione come istruttore di guida.
 - d) Quarta prova – Orale, verte sui programmi d'esame di cui agli allegati A e B al presente regolamento ed è valida sia per l'abilitazione come insegnante sia per l'abilitazione come istruttore di guida. Il mancato superamento della prova non consente l'abilitazione come insegnante e implica la non ammissione alla prova pratica successiva, per l'abilitazione come istruttore di guida.
 - e) Quinta prova – Pratica, prevista per l'abilitazione come istruttore di guida di cui all'art. 9 comma 1 lettera c).

Art. 12

ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE DA INSEGNANTE A ISTRUTTORE DI GUIDA

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, deve essere in possesso di requisiti previsti dall'art. 4 comma 3 lettera d) in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.
2. L'insegnante deve aver frequentato il corso di formazione iniziale relativo all'abilitazione che intende conseguire.
3. Il programma d'esame è quello previsto all'art. 10 comma 1 del Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.
4. Le prove d'esame sono quelle previste all'art. 9 con l'esclusione di quella prevista al comma 1 lettera a) Prima prova – Quiz.

Art. 13

ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE DA ISTRUTTORE DI GUIDA A INSEGNANTE

1. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, deve essere in possesso del requisito previsto dall'art. 3 comma 2 lettera b).
2. L'istruttore deve aver frequentato il corso di formazione iniziale relativo all'abilitazione che intende conseguire.
3. Il programma d'esame è quello previsto all'art. 10 comma 2 del Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 –

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

4. Le prove d'esame sono quelle previste all'art. 7 con l'esclusione di quella prevista al comma 1 lettera a) Prima prova – Quiz.

Art. 14

ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE PER ISTRUTTORE DI GUIDA

da Istruttore art. 4 comma 2 lettera b) a istruttore art. 4 comma 2 lettera a)

1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, svolge la sola terza prova d'esame di cui all'articolo 9 comma 1 lettera c) punto 1).

Art. 15

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI ESAME

1. Stabilita la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione Esaminatrice di cui all' art. 18 , 20 giorni prima della prova invia la convocazione ai candidati che hanno presentato domanda d'esame.
2. La convocazione può essere inviata mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet istituzionale e l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, indicando giorno, luogo e ora in cui si svolgerà l'esame.

Art. 16

MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'

1. Il candidato che ha partecipato ad un esame presso questa Amministrazione risultato inidoneo, che desidera ripetere l'esame, deve ripresentare la domanda per l'ammissione ad una sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di tre mesi dalla data della prova non superata.

Art. 17

ASSENZE DEI CANDIDATI ALLA SEDUTA DI ESAME

1. Il candidato che non si presenta alla seduta d'esame nel luogo e alla data indicati, è valutato inidoneo e deve ripresentare la domanda per l'ammissione ad una sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di tre mesi dalla data della prova non superata.
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a motivi di salute, comprovati da certificato medico, il candidato dovrà presentare comunque una nuova domanda d'iscrizione all'esame, ma potrà ripetere l'esame nella prima sessione utile, fermi restando i tempi per la convocazione alla sessione stessa.

Art. 18

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con decreto del Sindaco Metropolitan, è composta da:
 - a) il Dirigente del Servizio competente o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri della Provincia di Genova;
 - c) un esperto nelle materie d'esame designato dal Sindaco Metropolitan, individuato congiuntamente alle associazioni di categoria ed in possesso delle patenti A, B, C, C+E, D.
2. Nella Commissione Esaminatrice deve essere comunque assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
3. Per l'espletamento delle prove Orali, di Simulazione di lezione e Scritte, con l'eccezione delle prove Quiz e Pratiche di guida per istruttori, la commissione potrà essere integrata da esperti nelle materie d'esame individuati e designati dalla Città Metropolitana di Genova.
4. Nei casi in cui la Commissione Esaminatrice si trovasse a dover esprimere un parere e si dovesse giungere ad una situazione di parità sui voti espressi, nell'espressione del parere prevale il voto del Presidente.
5. Della Commissione Esaminatrice fa parte un Segretario, scelto tra i dipendenti del Servizio competente, individuato con l'atto di cui al comma 1.
6. Per ogni componente della Commissione Esaminatrice è nominato un membro supplente.
7. La Commissione Esaminatrice dura in carica cinque anni.
8. Ai componenti della Commissione Esaminatrice, qualora dovuto ai sensi della vigente normativa, viene corrisposto un compenso di € 45,00 per giornata d'esame, comprensivo del rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute per raggiungere la sede d'esame.

Art. 19

COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Esaminatrice:
 - a) fissa le date per l'effettuazione degli esami;
 - b) cura lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati insegnanti e/o istruttori di autoscuola.

Art. 20

TITOLO DI ABILITAZIONE

1. A seguito del superamento delle prove d'esame viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione.

Art. 21

REVOCA DELL'ABILITAZIONE

1. Il Dirigente del Servizio competente della Città Metropolitana di Genova dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3 comma 2 lettera c), all'art. 4 comma 3 lettera c) o venga revocata la patente di cui all' art. 4, comma 3 lettera d).

Art. 22

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Qualora all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida lo stesso non può svolgere la propria attività di istruttore.
2. Entro 48 ore dalla notifica del provvedimento di sospensione l'interessato deve comunicare gli estremi del provvedimento al proprio datore di lavoro ed al Servizio competente della Città Metropolitana di Genova.